



FATA
ASSICURAZIONI VITA



**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA A TERMINE FISSO
A PREMIO ANNUO E CAPITALE RIVALUTABILI**

CRESCERE INSIEME A FATA

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- **Scheda sintetica**
- **Nota informativa**
- **Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento della Gestione separata**
- **Glossario**
- **Modulo di Proposta**

deve essere consegnato al Contraente-Assicurato prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.

Art. 13 – CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

La presente forma assicurativa è collegata ad una Gestione separata, denominata FATAINVEST, separata dalle altre attività della Società e disciplinata da un apposito regolamento riportato che fa parte integrante del contratto.

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire alla polizza, ottenuto come di seguito specificato.

A) Rivalutazione della prestazione

La rivalutazione del capitale inizialmente assicurato o in vigore nell'anno precedente avviene riconoscendo un tasso di rivalutazione ottenuto scontando, per il periodo di un anno al tasso di interesse del 2,00% già precontato alla stipula del contratto, il rendimento conseguito dalla Gestione separata diminuito del rendimento trattenuto dalla Società e del tasso di interesse annuo del 2,00%. Annualmente, è comunque garantita una rivalutazione minima garantita consolidata dello 0,25%.

La ritenzione trattenuta dalla Società è pari all'1,10%; per rendimenti della Gestione separata superiori al 6,00% il rendimento trattenuto dalla Società viene aumentato di una percentuale pari al 10,00% dell'eccedenza di rendimento rispetto al 6,00%.

B) Rivalutazione del premio

Ad ogni ricorrenza annuale il premio viene aumentato della stessa misura di rivalutazione applicata alla prestazione assicurata.

C) Rifiuto della rivalutazione del premio

Il Contraente-Assicurato ha facoltà, ad ogni ricorrenza annuale di polizza e con preavviso scritto di almeno tre mesi, di rifiutare la rivalutazione del premio. In questo caso la prestazione assicurata nell'anno precedente verrà rivalutata aggiungendo alla stessa:

- a) un importo ottenuto moltiplicando il capitale iniziale riproporzionato, come appresso definito, per la misura annua di rivalutazione di cui al punto A) e riducendo il prodotto nel rapporto fra il numero degli anni trascorsi dalla data di decorrenza ed il numero degli anni di durata contrattuale;
- b) un ulteriore importo ottenuto moltiplicando la differenza fra il capitale assicurato nel periodo annuale precedente e il capitale iniziale riproporzionato, per la misura di rivalutazione di cui al punto A).

Per capitale iniziale riproporzionato si intende il prodotto del capitale inizialmente assicurato per il rapporto fra l'ammontare del premio annuo dovuto nell'ultimo anno che precede l'anniversario considerato ed il premio annuo dovuto nel primo anno di assicurazione.

D) Rivalutazione della rendita certa di opzione

La rivalutazione della rendita di opzione inizialmente assicurata o in vigore nell'anno precedente avviene riconoscendo un tasso di rivalutazione ottenuto scontando per il periodo di un anno al tasso di interesse del 2,00%, già precontato nei coefficienti di conversione, il rendimento conseguito dalla Gestione separata diminuito del rendimento trattenuto dalla Società e del tasso di interesse annuo del 2,00%.

La ritenzione trattenuta dalla Società è pari all'1,10%; per rendimenti della Gestione separata superiori al 6,00% il rendimento trattenuto dalla Società viene aumentato di una percentuale pari al 10,00% dell'eccedenza di rendimento rispetto al 6,00%.

Art. 14 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente-Assicurato non può cedere ad altri il contratto, così come non può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Art. 15 – IMPOSTE E TASSE

Le imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente-Assicurato, dei Beneficiari o dei loro aventi diritto.

Art. 16 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente-Assicurato o del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

Art. 17 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, l'avente diritto, per ottenere le prestazioni pattuite, dovrà sottoscrivere, presso la rete distributrice che amministra il contratto, la relativa domanda, redigendola sull'apposito modulo disponibile, nonché consegnare la documentazione in esso specificata. Ovvero:

- A. Scadenza della polizza – liquidazione del capitale o della rendita certa:** dovrà essere consegnato l'originale della polizza, dei relativi allegati, fotocopia fronte-retro di un documento d'identità valido e fotocopia del codice fiscale.
- B. Riscatto – anticipata liquidazione della prestazione:** in caso di riscatto, l'avente diritto dovrà consegnare l'originale di polizza, i relativi allegati, fotocopia fronte-retro di un documento d'identità valido e fotocopia del codice fiscale;
- C. Sinistro per invalidità del Contraente-Assicurato:** dovrà essere inviato l'apposito questionario sanitario, redatto su modulo - disponibile presso la rete distributrice - dettagliatamente compilato nelle risposte ai singoli quesiti, a cura del medico curante. Il medico compilatore attesterà inoltre di avere personalmente curato la risposta ai quesiti del modulo, su un foglio di ricettario, oppure mediante l'apposizione, in calce al questionario stesso, della firma e del timbro specificante le proprie generalità e l'indirizzo.
- D. Sinistro per morte naturale del Contraente-Assicurato.** Sono necessari i seguenti documenti:
- 1) certificato di morte del Contraente-Assicurato, con indicazione della data di nascita;
 - 2) relazione medica circa la causa del decesso da compilare, in ogni sua parte, sul relativo modulo. Il medico compilatore, su foglio di ricettario, dovrà inoltre attestare di aver personalmente curato le risposte, oppure apporre, in calce alla relazione stessa, oltre alla sua firma, anche il timbro specificante le proprie generalità e l'indirizzo.
A richiesta della Società dovranno inoltre essere consegnate le eventuali copie delle cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dal Contraente-Assicurato;
 - 3) atto notorio, oppure la dichiarazione sostitutiva di esso resa ai sensi di legge, riguardante lo stato successorio della persona deceduta. Tale documento dovrà indicare se il deceduto abbia o meno lasciato testamento e, se necessario, l'elenco completo di tutti i suoi eredi. Nel caso di esistenza di testamento dovrà inoltre essere inviata la copia autentica ed integrale del verbale di deposito e pubblicazione del testamento stesso e l'atto notorio, o dichiarazione sostitutiva del medesimo, dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato. Nel caso di esistenza di più testamenti, poiché le parti degli stessi non espressamente annullate dal testatore restano in vigore, l'atto notorio o dichiarazione sostitutiva dovrà altresì precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviati i relativi verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri.
 - 4) originale di polizza e relativi allegati.
 - 5) documento di identità valido e relativo codice fiscale dell'avente diritto.
- E. Sinistro per morte violenta del Contraente-Assicurato** (es. incidente stradale, omicidio, suicidio, etc.): oltre alla documentazione prevista per il caso di morte naturale, occorre consegnare anche la copia del verbale redatto dagli organi di polizia per l'autorità giudiziaria (ovvero certificato della procura della Repubblica o altro documento rilasciato dalla competente autorità, come verbali di indagini, altri atti e/o provvedimenti processuali, etc.), da cui si desumano le precise circostanze del decesso.

Norme generali riguardanti i documenti da consegnare.

Originale di polizza.

L'originale della polizza ed i suoi relativi allegati e/o appendici dovranno essere consegnati in tutti i casi in cui l'operazione richiesta provochi la totale estinzione del contratto (es. scadenza, riscatto totale). Nei casi in cui l'originale della polizza (e/o relative appendici) non sia più disponibile, l'avente diritto dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, i motivi che rendono impossibile la consegna del documento (es. smarrimento, sottrazione, distruzione, etc.).

Minore età dell'avente diritto non abilitato; interdetto.

Qualora l'avente diritto sia un minore non abilitato ovvero un interdetto è necessario che la documentazione comprenda anche il decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il legale rappresentante del Beneficiario a riscuotere ed eventualmente a reimpiegare l'importo spettante al minore stesso, con esonero della Società da ogni ingerenza e responsabilità al riguardo.

Parziale capacità dell'avente diritto.

Qualora l'avente diritto versi in condizioni di parziale capacità di intendere e di volere (persona inabilitata o emancipata e soggetta a curatela), è necessario che la documentazione sia accompagnata dalla richiesta di ottenimento delle prestazioni sottoscritta, oltre che dall'avente diritto, anche dal curatore, il quale ultimo documenterà tale suo stato producendo il decreto di nomina, in copia autentica, quale curatore dell'avente diritto parzialmente capace. E' altresì richiesto il decreto del Giudice Tutelare con le modalità indicate al punto che precede.

6. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
7. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
8. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.
Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione, oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione delle attività nel libro mastro della Gestione Separata.
9. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
10. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
11. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o la scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
12. Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

